Giurisprudenza nazionale

Ambiente familiare e misure alternative

Filiazione coppie dello stesso sesso

adozione in casi particolari come strumento di tutela del genitore intenzionale

Cassazione civile, sez. I, 07 marzo 2022, n. 7413

RASSEGNA GIURIDICA

La Cassazione ha affermato come non sia legittimo estendere le disposizioni dettate dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, anche a ipotesi estranee al loro ambito di applicazione, non potendo il giudice sostituirsi al legislatore, cui spetta, nell'esercizio della propria discrezionalità, l'individuazione degli strumenti giuridici più opportuni per la realizzazione dell'interesse del minore di età. Pertanto, non può essere accolta l'interpretazione dell'art. 8, legge n. 40 del 2004, secondo cui i nati, a seguito dell'applicazione di procreazione medicalmente assistita, hanno comunque «lo stato di figli» della coppia che ha espresso il consenso all'utilizzazione delle tecniche medesime, al fine di assicurare piena tutela al minorenne nato, in Italia, a seguito di un progetto di procreazione condiviso dalla coppia di sesso femminile, stante il preminente interesse dello stesso di essere riconosciuto figlio di entrambe coloro che avevano concorso alla sua nascita.

